



COMUNE DI DERUTA
Provincia di Perugia

STATUTO COMUNALE

**COMUNE DI DERUTA
(Provincia di Perugia)**

STATUTO COMUNALE

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - IDENTITA' DEL COMUNE

- ART. 1 - FINALITA' GENERALI
- ART. 2 - FINALITA' SPECIFICHE
- ART. 3 - TUTELA DEL NOME DERUTA
- ART. 4 - SEDE E TERRITORIO
- ART. 5 - STEMMA E GONFALONE
- ART. 6 - STATUTO E REGOLAMENTI

CAPO II - PRINCIPI FONDAMENTALI

- ART. 7 - PRINCIPI
- ART. 8 - TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO, ARTISTICO E CULTURALE
- ART. 9 - ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO
- ART. 10 - UGUAGLIANZA E PARI OPPORTUNITA'
- ART. 11 - PARTECIPAZIONE
- ART. 12 - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
- ART. 13 - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE
- ART. 14 - SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE

- ART. 15. RAPPORTI TRA COMUNE ED ASSOCIAZIONI
- ART. 16 - CONSULTAZIONI
- ART. 17 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
- ART. 18 - REFERENDUM

CAPO II - DIFENSORE CIVICO

- ART. 19 - DIFENSORE CIVICO COMUNALE
- ART. 20 - COMPETENZE

CAPO III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E DIRITTO DI ACCESSO

- ART. 21 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
- ART. 22 - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO
- ART. 23 - AZIONE POPOLARE

TITOLO III

ORGANI DEL COMUNE

- ART. 24 - ORGANI DEL COMUNE

CAPO I – CONSIGLIO COMUNALE

- ART. 25 – COMPETENZE
- ART. 26 – CONSIGLIERI COMUNALI
- ART. 27 – PRESIDENZA
- ART. 28 – GRUPPI CONSILIARI
- ART. 29 – CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
- ART. 30 – COMMISSIONI CONSILIARI
- ART. 31 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 32 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

- ART. 33 - COMPOSIZIONE
- ART. 34 – NOMINA E REVOCA
- ART. 35 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
- ART. 36 – COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

CAPO III – IL SINDACO

- ART. 37 - FUNZIONI

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I - ORGANI DI GESTIONE

- ART. 38 - AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E PRINCIPI
- ART. 39 - ORGANI DI GESTIONE
- ART. 40 – DIRETTORE GENERALE
- ART. 41 – INCARICHI DI DIREZIONE DEGLI UFFICI
- ART. 42 – IL SEGRETARIO COMUNALE
- ART. 43 – VICE SEGRETARIO COMUNALE

CAPO II – SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

- ART. 44 - TIPOLOGIE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
- ART. 45 - SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA
- ART. 46 - SERVIZI PUBBLICI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA
- ART. 47 - SCELTA DELLE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
- ART. 48 – COLLABORAZIONE TRA ENTI

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTROLLI

CAPO I – AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTROLLI

- ART. 49 – AUTONOMIA FINANZIARIA
- ART. 50- PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA -
- ART. 51 – GESTIONE DEL PATRIMONIO

CAPO II – REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

- ART. 52 – ORGANO DI REVISIONE
- ART. 53 – FUNZIONI

CAPO III – CONTROLLI INTERNI

- ART. 54 – CONTROLLI INTERNI

**TITOLO VI
STATUTO E REGOLAMENTI
CAPO I – REGOLAMENTI**

ART. 55 – REGOLAMENTI

CAPO II – STATUTO

ART. 56 – COMMISSIONE STATUTARIA

ART. 57 – REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 58 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 59 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

**COMUNE DI DERUTA
(Provincia di Perugia)**

STATUTO COMUNALE

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

CAPO I - IDENTITA' DEL COMUNE

ART. 1 - FINALITA' GENERALI

1. Il Comune di Deruta è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto. E' espressione dell'intera comunità, che rappresenta e di cui cura e tutela gli interessi e promuove il costante sviluppo civile, culturale ed economico.
2. L'organizzazione e l'attività del Comune sono finalizzate alla tutela dei diritti del cittadino e della comunità secondo principi di democrazia, di solidarietà, di efficienza e di trasparenza.

ART. 2 – FINALITA' SPECIFICHE

1. I beni, le risorse e le attività del Comune, nell'ambito delle funzioni sue proprie, devono soddisfare le esigenze ordinarie e straordinarie della comunità.
2. Il Comune, in base alle tradizioni civili ed all'operosità specifica della popolazione, favorisce la salvaguardia e lo sviluppo delle peculiari attività locali e promuove e sostiene il lavoro e le attività economiche e produttive in ogni settore in cui queste possano esplicarsi.
3. Il Comune di Deruta, quale centro di antica tradizione ceramica, salvaguarda e valorizza la tradizione ceramica locale ed il suo patrimonio artistico, decorativo e pittorico, sviluppando a tal fine le attività e le funzioni del Museo Regionale della Ceramica. Il Comune, inoltre, opera per la promozione di un'adeguata formazione professionale ed artistica dei giovani, nella più ampia collaborazione con l'Istituto Statale d'Arte per la Ceramica, con altri istituti, con le aziende del settore e con altri centri di antica tradizione ceramica.

ART. 3 - TUTELA DEL NOME DERUTA

1. Il Comune di Deruta pone sotto tutela l'utilizzo del proprio nome e di tutte le forme semantiche che impieghino il termine "Deruta".

2. L'Amministrazione Comunale può autorizzare l'utilizzo del nome "Deruta", dei propri segni distintivi, delle immagini e dei filmati del Comune e degli eventi, nei modi e nei termini previsti dalle convenzioni internazionali, dalle leggi nazionali e dai regolamenti vigenti in materia di tutela dei segni distintivi e dei toponimi in particolare.

Le forme di autorizzazione, l'individuazione dei segni distintivi, delle immagini e dei filmati, ritenuti patrimonio comunale, dovranno essere definiti attraverso apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Le aziende commerciali che utilizzano il nome di Deruta, immagini o segni distintivi ritenuti patrimonio da tutelare, dovranno regolarizzare la propria posizione con relativa richiesta entro i dodici mesi successivi alla entrata in vigore del regolamento.

3. Qualora, per qualunque attività commerciale, venga concesso dal Comune l'utilizzo del nome "Deruta" e delle immagini del Comune, il loro utilizzo dovrà essere regolamentato economicamente attraverso la definizione dei relativi oneri, da destinarsi ad attività di sostegno del museo, alla promozione della città e della ceramica artistica.

ART. 4 - SEDE E TERRITORIO -

1. La residenza comunale è il Palazzo Comunale sito in Piazza dei Consoli.

2. Il Comune di Deruta svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale, delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24.12.1954, n. 1228 e comprendente il capoluogo di Deruta e le Frazioni di Casalina, Castelleone, Pontenuovo, Ripabianca, San Nicolò di Celle e Sant'Angelo di Celle.

3. La sede degli organi istituzionali è situata in Deruta.

ART. 5 - STEMMA E GONFALONE

1. L'emblema del Comune è il suo stemma antico, rappresentato da una torre circolare, con due ordini di palchi merlati, avente sull'alto tre ramoscelli fioriti di ruta e a lato il grifo rampante di Perugia.

2. L'insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone nel quale campeggia lo stemma e la scritta in alto "Comune di Deruta".

3. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato da apposito regolamento.

ART. 6 – STATUTO E REGOLAMENTI

1. Lo statuto è l'atto normativo che, entro i principi stabiliti dalla Costituzione e dalle Leggi Generali dello Stato, sancisce l'ordinamento autonomo e detta le norme fondamentali dell'organizzazione e delle funzioni del Comune, tenendo conto delle caratteristiche della comunità.

2. Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il Comune adotta propri regolamenti dando attuazione ai principi contenuti nello statuto.

CAPO II

Principi fondamentali

ART. 7 - PRINCIPI

1. Il Comune di Deruta riconosce i diritti della famiglia e adotta ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione le affida. Riconosce e tutela le altre forme di convivenza previste dalla legge.

2. Il Comune di Deruta ispira la propria azione agli ideali di pace, di solidarietà e di cooperazione fra i popoli, promuovendo la cultura della democrazia e della pace, della non violenza e dei diritti

umani mediante iniziative di ricerca, di educazione, di informazione e di cooperazione, istituendo e partecipando anche ad appositi organismi.

3. Il Comune di Deruta attiva scambi culturali e gemellaggi con città europee ed extraeuropee.

4. Il Comune di Deruta promuove attività volte ad assicurare la pacifica convivenza ed integrazione dei propri cittadini, la sicurezza sociale e l'ordine pubblico in stretta collaborazione e coordinamento con le Autorità preposte.

ART. 8 - TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO, ARTISTICO E CULTURALE

1. Il Comune adotta le misure necessarie a garantire la salvaguardia dell'ambiente e del suo equilibrio ecologico mediante la prevenzione e la rimozione di ogni causa e fonte di inquinamento, la predisposizione di aree verdi attrezzate e l'educazione dei cittadini; favorisce il risparmio energetico e la ricerca e l'impiego di fonti rinnovabili di energia. Pone particolare cura nella tutela dei boschi esistenti nei terreni collinari, specie se di proprietà comunale, e nella salvaguardia del fiume Tevere e degli altri corsi d'acqua. Il Comune favorisce le iniziative tendenti alla creazione di parchi e riserve naturali.

2. Il Comune promuove ed attua un organico ed equilibrato assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo degli insediamenti, razionale ed adeguato alle esigenze sociali e della valorizzazione delle iniziative e delle risorse pubbliche e private.

3. Il Comune tutela il paesaggio ed il patrimonio naturale, storico, artistico locale, sia pubblico che privato; valorizza il Museo Regionale della Ceramica, la Pinacoteca comunale e gli altri beni di particolare valore storico ed artistico; promuove iniziative volte a far conoscere il proprio patrimonio nel mondo ed attua misure idonee a renderne possibile il godimento.

4. Il Comune di Deruta riconosce nei beni culturali del proprio territorio, nelle loro varie espressioni, un connotato di peculiare identità della comunità per il cui riconoscimento nazionale ed internazionale è sollecitato ad un costante impegno. Concorre ad attuare la loro conservazione e valorizzazione e si ispira, nella azione di tutela, al principio della permanenza di ogni bene nel suo contesto storico.

ART. 9 - ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune di Deruta promuove ogni iniziativa tesa a consolidare e ad istituire attività di studio e di ricerca.

2. Il Comune di Deruta concorre a promuovere fra i cittadini la diffusione della cultura e l'attuazione di iniziative per la educazione permanente, anche attraverso lo sviluppo di servizi per il diritto allo studio e per l'orientamento professionale.

3. Il Comune di Deruta favorisce la diffusione della pratica sportiva e l'utilizzo del tempo libero come arricchimento e completamento della persona umana.

ART. 10 - UGUAGLIANZA E PARI OPPORTUNITA'

1. Il Comune di Deruta nella propria azione amministrativa e nella propria produzione normativa si ispira ai principi di uguaglianza, giustizia e solidarietà.

2. Il Comune di Deruta attua azioni positive tese a rimuovere ogni ostacolo e pregiudizio che limiti o impedisca condizioni di pari opportunità dei cittadini per il conseguimento di una omogenea qualità della vita all'interno della comunità locale. In particolare, promuove azioni per garantire la piena realizzazione sociale delle persone in condizioni di handicap, rispettandone la diversità e favorendone la piena integrazione anche nel mondo del lavoro.

3. Il Comune di Deruta promuove, altresì, azioni per garantire le pari opportunità per le donne e per gli uomini e per adeguare a tale scopo i tempi e le modalità organizzative della vita, della città e dell'azione amministrativa. In tal senso il Comune di Deruta individua, con atto del Sindaco uno o più Consiglieri Comunali specificamente preposti ad attuarne i contenuti. Il Consiglio Comunale può altresì istituire apposita Commissione per le Pari Opportunità, il cui funzionamento, composizione e competenze verranno disciplinate da apposito regolamento.

4. Il Comune di Deruta rispetta tutte le diversità anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della convivenza. Sostiene a tal fine la realizzazione di un sistema globale e integrato, di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate.

5. Il Comune di Deruta fa propria la convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'O.N.U. il 20.11.1989, e opera per la sua concreta attivazione. I minori hanno piena titolarità dei diritti di cittadinanza.

ART. 11 – PARTECIPAZIONE

1. Il Comune di Deruta, sulla base della titolarità dei diritti fondamentali di cittadinanza, propri di ogni persona, considera i cittadini, singoli o associati, quali soggetti di partecipazione capaci di un contributo autonomo per il perseguimento degli interessi generali, ne agevola le attività coerenti con i principi dello Statuto, ne promuove la partecipazione alla formazione degli atti programmatici anche in fase procedimentale, ne determina le forme di concorso al governo della Città, valorizzando il principio di cittadinanza attiva.

2. Il Comune di Deruta, nella considerazione del valore dell'informazione nelle sue varie forme, per rendere effettiva la partecipazione, realizza, per quanto di propria competenza, tutte le concrete modalità di comunicazione riferite all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 12 – CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Al fine di promuovere la massima consapevolezza e coscienza civica dei giovani e quale mezzo per stimolarne la partecipazione alla vita attiva della comunità potrà essere istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi potrà elaborare progetti e raccogliere proposte dalla popolazione giovanile in materia di sport, ambiente, tempo libero, associazionismo, cultura e spettacolo e per iniziative che possano coinvolgere l'intera comunità.

3. Congiuntamente all'atto deliberativo del Consiglio Comunale istitutivo del Consiglio dei Ragazzi verrà adottata la disciplina della sua costituzione e funzionamento definendo il dettaglio delle materie ad esso rimesse.

ART. 13 - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE -

1. Il Comune di Deruta assume il metodo della programmazione per l'espletamento delle proprie funzioni e coinvolge la comunità locale in tutte le sue potenzialità per definire e realizzare gli obiettivi. Il Comune rende conto dell'attuazione dei piani e dei programmi anche attraverso apposite verifiche periodiche sui risultati conseguiti e sulla loro rispondenza agli obiettivi fissati

2. Il Comune di Deruta attua forme di cooperazione tra Enti per l'esercizio di attribuzioni proprie e/o delegate secondo i principi della sussidiarietà e omogeneità delle funzioni, dell'economicità della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.

3. Il Comune di Deruta concorre alla determinazione degli obiettivi, dei programmi e dei piani dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità Montana e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione.

4. Il Comune di Deruta, nell'azione di promozione e valorizzazione del proprio territorio, privilegia i rapporti con gli Enti Locali i cui territori presentino omogeneità di caratteristiche, comunione di interessi e legami storicamente determinati.

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni e nella gestione dei servizi, il Comune ricerca forme di cooperazione e di collaborazione con le amministrazioni statali, con la Regione, con la Provincia, con altri Comuni e con la Comunità Montana, nonché con aziende pubbliche e private attraverso la stipulazione di convenzioni, la costituzione di consorzi e la conclusione di accordi di programma.

ART. 14 - SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO

1. Il Comune di Deruta concorre all'attuazione del principio costituzionale del diritto al lavoro ed opera per esaltarne la funzione di promozione civile e sociale a beneficio della comunità.

2. Il Comune di Deruta, interpretando il ruolo di promotore dello sviluppo di qualità del proprio territorio, individua nell'articolazione di tutte le realtà produttive e nella valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e sociali i fattori primari di uno sviluppo integrato ed equilibrato.

3. Il Comune di Deruta, favorisce le diverse forme di iniziativa economica, promuove l'integrazione tra i vari settori produttivi e , anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati realizza:

a) la programmazione e lo sviluppo del commercio, della piccola e media industria, dell'artigianato con particolare riferimento a quello tradizionale, della produzione agricola e zootecnica con particolare attenzione ai prodotti agricoli locali ed alle colture e all'allevamento biologico;

b) la programmazione integrata (a livello comprensoriale e di area vasta) dello sviluppo e delle risorse locali

c) la promozione del turismo sia attraverso la fruizione del patrimonio artistico e culturale della città, sia attraverso la valorizzazione della sua produzione artigianale ed agricola;

d) la programmazione e lo sviluppo della formazione professionale allo scopo di favorire l'inserimento o il reinserimento dei lavoratori nell'attività produttiva.

4. Il Comune di Deruta favorisce l'impianto sul proprio territorio di fonti di energia rinnovabile, promuovendo azioni volte al loro utilizzo pubblico e privato.

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I – PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 15. RAPPORTI TRA COMUNE ED ASSOCIAZIONI

1. Il Comune di Deruta, riconoscendone la rilevanza sociale, favorisce la formazione e lo sviluppo delle associazioni che concorrono al perseguimento di finalità coerenti con il presente Statuto ed operino nei settori della cultura, dell'assistenza, delle attività sportive e ricreative, anche con l'erogazione di contributi, nei casi e secondo i criteri e le modalità stabilite con apposito regolamento.

2. Il Comune può stipulare con le associazioni operanti nel territorio apposite convenzioni per una migliore gestione dei servizi comunali.

3. Il Comune favorisce lo svolgimento delle iniziative di associazioni locali su rilevanti problemi culturali, politici e sociali, specialmente se di carattere locale.

ART. 16 - CONSULTAZIONI

1. Il Comune, per l'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, le consulta nelle forme stabilite da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

2. Il Comune, per dibattere problemi che abbiano una particolare incidenza sulla popolazione, sul territorio comunale o su parti di questo, può convocare pubbliche assemblee, portando a conoscenza, in forma pubblica e tempestiva, le modalità di svolgimento e l'oggetto delle stesse.

3. Il Comune, su iniziativa del Consiglio comunale o di un numero di cittadini pari ad un ventesimo degli aventi diritto al voto, convoca conferenze comunali per dibattere questioni rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi e dei piani comunali. Le modalità di svolgimento delle conferenze e di pubblicazione dei relativi atti sono disciplinate dal regolamento.

4. Le consultazioni di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

ART.17 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini, singoli od associati, possono presentare istanze, petizioni o proposte al Consiglio comunale per chiedere informazioni sull'attività del Comune o sollecitare interventi specifici idonei a garantire la migliore tutela di interessi collettivi. Tali atti sono esaminati, entro sessanta giorni dalla loro presentazione, dai competenti organi comunali secondo le modalità previste nel regolamento.

2. I cittadini possono avanzare proposte in materia di regolamenti e di provvedimenti amministrativi di carattere generale di competenza del Consiglio Comunale mediante la presentazione di proposte di delibera sottoscritti da un numero di cittadini pari ad almeno un ventesimo degli aventi diritto al voto. Le proposte sono esaminate, entro novanta giorni dalla loro presentazione, dai competenti organi comunali secondo le modalità previste dal regolamento. Sono comunque inammissibili le proposte sulle materie indicate dal successivo art.17, comma secondo.

ART.18 - REFERENDUM

1. Il Sindaco è tenuto ad indire referendum consultivi relativi a questioni di esclusivo interesse locale, su iniziativa del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti o di un numero di cittadini elettori pari almeno ad un decimo degli aventi diritti al voto.

2. I referendum consultivi possono riguardare qualsiasi materia di competenza del Consiglio comunale, ad eccezione delle seguenti:

- a) revisione dello statuto;
- b) regolamento interno del Consiglio comunale;
- c) bilancio, conto consuntivo, finanze e tributi;
- d) personale comunale;
- e) nomine o deliberazioni concernenti persone;
- f) espropriazioni per pubblica utilità.

3. Un'apposita commissione consiliare, composta con criterio proporzionale da membri dei gruppi consiliari, integrata da un rappresentante dei promotori e da esperti, verifica la regolarità e l'ammissibilità delle richieste di referendum e ne comunica i risultati al Sindaco, che iscrive la questione all'ordine del giorno del Consiglio comunale. Il referendum è dichiarato inammissibile dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Il referendum è valido qualora alla consultazione abbia partecipato almeno la metà degli elettori aventi diritto al voto. In caso di esito positivo il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio la questione che è stata oggetto del referendum. Il Consiglio comunale, qualora non intenda tener conto del risultato del referendum, deve darne adeguata motivazione.

5. Il regolamento stabilisce le modalità, le procedure ed i tempi relativi all'iniziativa ed alla raccolta delle firme, al giudizio di ammissibilità, all'indizione del referendum, i limiti relativi al numero di referendum sottoponibili contemporaneamente al voto popolare, le ipotesi di

6. unificazione di più quesiti referendari i casi di cessazione e di sospensione del referendum, le modalità di svolgimento della campagna elettorale.

7. I referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

8. Il Regolamento comunale può prevedere anche il referendum abrogativo definendone dettagliatamente le materie escluse e le e le modalità di svolgimento.

CAPO II DIFENSORE CIVICO

ART.19 - DIFENSORE CIVICO COMUNALE

1. Ai fini di una migliore tutela dei diritti dei cittadini ed una maggiore garanzia della corretta gestione dei servizi e delle attività comunali, il Comune può istituire l'ufficio del difensore civico comunale, previa adozione di apposito regolamento disciplinante le sue funzioni, prerogative e facoltà.

2. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei componenti nell'ambito di una lista di candidati redatta secondo le modalità previste nel regolamento e dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto.

3. I candidati devono possedere requisiti di professionalità e d'imparzialità e non devono ricoprire cariche pubbliche elettive né incarichi direttivi od esecutivi nell'ambito di partiti politici. Al

difensore civico si applicano, altresì, le cause d'incompatibilità e d'ineleggibilità previste dalla legge per la carica di consigliere comunale.

4. In alternativa all'ipotesi prevista al comma 2 del presente articolo, il Comune stipula una convenzione con altri Comuni od Enti territoriali per la costituzione di un ufficio intercomunale e/o associato del difensore civico od avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'ufficio del difensore civico provinciale o regionale. Le relative convenzioni ne stabiliscono la struttura e le competenze.

ART.20 - COMPETENZE

1. Il difensore civico ha diritto di accedere agli uffici ed agli atti del Comune e ricevere tutte le informazioni. Segnala al Sindaco ed al segretario comunale eventuali disfunzioni ed inadempienze nell'attività amministrativa del Comune. Propone all'ordine del giorno del Consiglio comunale questioni di particolare rilevanza attinenti al suo ufficio.

2. Il difensore civico si avvale della collaborazione degli uffici e dei servizi comunali; dispone di un'apposita dotazione finanziaria prevista nel bilancio comunale e ha diritto ad un'indennità mensile nella misura stabilita dal regolamento.

CAPO III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E DIRITTO DI ACCESSO

ART. 21 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO –

1. Il Comune adegua la propria organizzazione e la disciplina del personale alle previsioni delle leggi dello Stato in materia di procedimento amministrativo.

2. Il Comune, con apposite norme regolamentari, determina per ciascun tipo di procedimento le unità organizzative responsabili dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, entro termini definiti.

ART. 22 - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO -

1. Gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli che devono essere tenuti segreti in base a leggi dello Stato.

2. Il Comune garantisce, attraverso idonea organizzazione, l'effettivo esercizio del diritto di accesso e di informazione e il rispetto delle disposizioni statali in materia di autocertificazione secondo le modalità stabilite nel regolamento.

ART.23 - AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

TITOLO III

ORGANI DEL COMUNE

ART. 24 – ORGANI DEL COMUNE

1 – Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.

CAPO I – CONSIGLIO COMUNALE

ART. 25 – COMPETENZE

1. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune ed è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. Il Consiglio comunale delibera gli atti fondamentali stabiliti dalla legge e può discutere le questioni che interessano l'Amministrazione comunale e la popolazione locale, nel rispetto del proprio regolamento.
3. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
4. Il Consiglio comunale per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale del presidente, delle commissioni consiliari, dei gruppi consiliari, della conferenza dei capigruppo.

ART. 26 – CONSIGLIERI COMUNALI

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
3. Il Consiglio nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, provvede alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri eletti.
4. Assume la qualità di consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra elettorale individuale più alta e, a parità di voti, il più anziano di età.
5. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali fanno parte. I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione consiliare pervio esperimento delle forme di partecipazione al procedimento previste dalla legge e dal regolamento.
6. Ciascun consigliere ha il diritto di avere ogni informazione sull'attività del Comune e quello di intervenire nelle discussioni consiliari a norma di regolamento. Può, altresì, presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni a norma di regolamento. Le mozioni presentate da almeno un quinto dei consiglieri, se approvate, hanno carattere vincolante.
7. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione. Le modalità e le forme di esercizio del diritto d'iniziativa sono disciplinati nel regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
8. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.
9. Le dimissioni del consigliere devono essere presentate per iscritto al Sindaco ovvero al Segretario comunale e con la presentazione producono automaticamente gli effetti. Le dimissioni devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
10. Il Sindaco può assegnare con proprio atto a uno o più consiglieri comunali il compito di coadiuvarlo nell'esame e nello studio di materie e problemi specifici con esclusione di deleghe generiche e senza attribuzione di competenze gestionali.

ART. 27 - PRESIDENZA

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-Sindaco. Nei casi previsti dalla legge o dallo statuto il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal consigliere anziano.
2. Il Presidente dirige i dibattiti ed assicura l'ordine delle sedute e la regolarità delle discussioni e delle votazioni, secondo le modalità e con i poteri stabiliti nel regolamento.
3. Il Consiglio Comunale, con deliberazione votata a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, compreso il Sindaco, può istituire la figura del Presidente del Consiglio stesso, da eleggersi con separato atto.

ART. 28 – GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si organizzano di norma in gruppi con riferimento alle liste in cui sono stati eletti.
2. Possono essere costituiti gruppi non corrispondenti alle liste di elezione purchè composti da almeno due consiglieri.
3. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto un solo consigliere eletto, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. Ogni gruppo, entro la prima seduta di Consiglio successiva a quella di insediamento, comunica al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale il nominativo del capogruppo. Nelle more della comunicazione o in mancanza della stessa, il destinatario di ogni riferimento formale è il consigliere che in ciascuna lista ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
5. L'espressione della volontà politica e amministrativa del gruppo è rappresentata dal capogruppo

ART. 29 – CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale o del Sindaco in tale veste, che la convoca e presiede al fine della definizione della programmazione delle attività e dei lavori dell'organo consiliare.
2. Il Sindaco (Presidente) può sottoporre al parere della Conferenza dei Capigruppo argomenti di particolare interesse o delicatezza iscritti o da iscriversi all'ordine del Giorno del Consiglio Comunale.
3. La Conferenza esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal Regolamento del Consiglio Comunale o dallo stesso organo assembleare.

ART. 30 – COMMISSIONI CONSILIARI

1. Per il miglior esercizio delle sue funzioni il Consiglio comunale può costituire commissioni consiliari permanenti, con compiti istruttori, consultivi e referenti, in relazione alla struttura organizzativa del Comune. I problemi attinenti all'interpretazione ed alla revisione dello statuto e dei regolamenti sono devoluti alla commissione statutaria.
2. Il Consiglio comunale può istituire commissioni consiliari speciali per l'esame di problemi particolari e per una durata predeterminata. Su iniziativa di almeno un quinto dei consiglieri e con deliberazione del Consiglio comunale, possono essere istituite commissioni speciali con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
3. Le commissioni consiliari sono composte da consiglieri comunali, di norma in un numero non superiore a cinque, secondo un criterio proporzionale rispetto alla consistenza numerica dei gruppi consiliari e garantendo la presenza della minoranza. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori delle commissioni, oltre agli assessori competenti per materia, esperti e rappresentanti di interessi socialmente rilevanti. Della nomina od individuazione formale degli esperti dovrà essere data comunicazione ai componenti della Commissione interessata con congruo preavviso rispetto alla prima riunione alla quale questi saranno chiamati a partecipare.
4. La costituzione delle commissioni consiliari permanenti è disposta con deliberazione consiliare approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. Il Consiglio Comunale può istituire una Commissione avente funzioni di controllo e garanzia.
6. La composizione, le competenze, i poteri e le modalità di funzionamento delle commissioni consiliari sono disciplinati nel regolamento del Consiglio comunale.

ART. 31 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in seduta ordinaria o straordinaria o d'urgenza.
2. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione concernenti l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre; quelle d'urgenza devono essere convocate almeno ventiquattro ore

prima di quella stabilita. I termini suddetti decorrono a partire dal giorno successivo alla comunicazione dell'avviso di convocazione e computando quello di svolgimento della seduta.

4. La convocazione del consiglio è effettuata dal Sindaco, che ne determina l'ordine del giorno, di sua iniziativa e, in caso di assenza o di impedimento dal Vice-Sindaco, ovvero su richiesta della Giunta Comunale o di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.

5. Le sedute consiliari sono di regola annunciate ai cittadini dal suono della campana della torre civica.

6. Le proposte, gli atti e la documentazione degli argomenti all'ordine del giorno delle sedute consiliari ordinarie e straordinarie sono posti a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima della seduta; almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata nel caso di seduta consiliare convocata in via d'urgenza.

7. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

ART. 32 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La prima sessione ordinaria successiva alle elezioni è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dal Sindaco neoeletto, che la presiede, ed ha per oggetto la convalida degli eletti. Deve svolgersi entro e non oltre i dieci giorni successivi alla convocazione.

2. Nella prima seduta del Consiglio Comunale il Sindaco comunica la nomina dei componenti della Giunta comunale.

3. Entro centoventi giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio stesso le linee programmatiche delle azioni e dei progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. Ciascun consigliere comunale ha il diritto d'intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

5. Con cadenza annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei singoli assessori, entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.

6. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche di mandato. Tale documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

7. La deliberazione che approva, modifica od integra le linee programmatiche di mandato, nonché la rendicontazione finale di esse deve essere approvata dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando nel quorum il Sindaco.

8. Il quorum strutturale del Consiglio in prima convocazione è di otto consiglieri, senza computare il Sindaco. Il quorum strutturale del Consiglio in seconda convocazione è di sei consiglieri, senza computare il Sindaco.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

10. Le votazioni avvengono a scrutinio palese ad eccezione di quelle concernenti persone per le quali è prescritto il voto segreto.

11. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate di regola a maggioranza semplice, ad eccezione dei casi nei quali la legge o lo statuto richiedano maggioranze diverse. Gli astenuti non si computano nel numero dei votanti, ma rientrano nel numero legale per la validità delle sedute.

12. Le disposizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale e dei suoi organi sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 33 - COMPOSIZIONE

1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di sei assessori, di cui uno investito della carica di vice-sindaco.

ART. 34 – NOMINA E REVOCA

1. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti il Consiglio ed assicurando la presenza di entrambi i sessi, fra i cittadini aventi i requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere. Non possono essere nominati più di due assessori esterni.

2. Gli assessori esterni partecipano al consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Il Sindaco nomina, tra i componenti della Giunta Comunale, un Vice-Sindaco e comunica la composizione dell'organo al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni

4. Il Sindaco può revocare in qualsiasi momento uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva.

5. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado con il sindaco ovvero tra gli assessori medesimi.

6. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

ART. 35 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Il Sindaco la presiede e la convoca, di norma in forma libera, stabilendo l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

2. Gli assessori sono preposti ai vari settori dell'amministrazione comunale, raggruppati per assessorati e sono responsabili collegialmente degli atti della giunta ed individualmente dei rispettivi assessorati.

3. Il Sindaco nomina uno degli assessori per le funzioni di Vice-Sindaco al fine di garantire la sua sostituzione in caso di sua assenza od impedimento.

4. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Le sedute della giunta non sono pubbliche; ad esse possono partecipare, senza diritto di voto, funzionari del comune od esperti esterni per riferire su particolari questioni.

6. Il segretario comunale non partecipa alle sedute qualora si trovi in uno dei casi d'incompatibilità previsti dalla normativa vigente. In tal caso è sostituito da un assessore designato dalla giunta stessa.

7. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa. La giunta comunale può adottare apposito regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

ART. 36 – COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. Alla giunta comunale competono tutte le funzioni e gli atti di governo che, dalla legge, e dal presente statuto non siano riservate al consiglio, al sindaco, ai dipendenti responsabili della gestione, al direttore generale, se nominato, od al segretario comunale. Collabora con il Sindaco

nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio a cui riferisce annualmente e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. Adotta il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

3. Promuove e resiste alle liti giudiziarie adottando allo scopo apposita deliberazione con la quale affida l'incarico al patrocinatore dell'Ente.

4. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. La giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

5. Alla giunta, in particolare, spettano i seguenti compiti:

- assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;
- formulare le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al consiglio, approvare lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo;
- predisporre e proporre al consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto;
- disporre l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
- approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge, dallo statuto o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- approva il piano esecutivo di gestione;
- provvede alla mobilità interna del personale tra le aree;

CAPO III – IL SINDACO

ART. 37 - FUNZIONI

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità ed incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune e, nelle manifestazioni ufficiali, l'intera comunità derutese ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.

5. Nomina i funzionari responsabili degli uffici e dei servizi e, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

6. Previa deliberazione di autorizzazione adottata dalla Giunta Comunale si costituisce, sia come attore che come convenuto, in tutti i gradi di giudizio in rappresentanza dell'Ente.

7. In caso di assenza o di impedimento è sostituito nell'esercizio di tutte le sue funzioni dal Vice Sindaco.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I - ORGANI DI GESTIONE

ART. 38 - AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E PRINCIPI

1. L'autonomia organizzativa del Comune di Deruta è esercitata nell'ambito delle norme fondamentali del presente Statuto e della sua potestà regolamentare ed è informata al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, e i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, spettanti agli organi gestionali.
2. L'organizzazione amministrativa è preordinata alla soddisfazione dei bisogni e delle aspettative legittime dei cittadini. Persegue modelli organizzativi e comunicativi, nonché di controllo interno, finalizzati alla verifica e alla misurazione dei risultati e della qualità dell'azione amministrativa, dell'esercizio delle funzioni e della produzione dei servizi, nonché del grado di soddisfacimento dei cittadini.
3. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi, il loro coordinamento in unità omogenee e la dotazione organica di personale sono disciplinati con apposito regolamento e sono improntati ai seguenti principi e criteri:
 - a) autonomia, funzionalità ed economicità di gestione;
 - b) specifica professionalità e responsabilità;
 - c) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - d) analisi e individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato organizzativo;
 - e) individuazione di responsabilità collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - f) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro;
 - g) massima flessibilità delle strutture del personale e massima collaborazione tra gli uffici;
 - h) adeguamento dell'azione amministrativa e dei servizi offerti, previa verifica della rispondenza ai bisogni degli utenti.
4. Nell'organizzazione dei rapporti di lavoro, nel reclutamento del personale e nell'affidamento di incarichi, il Comune può avvalersi di tutti gli istituti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

ART. 39 - ORGANI DI GESTIONE –

1. Sono organi di gestione dell'Ente il Segretario Comunale, il Direttore generale se nominato, i responsabili dei servizi.
2. Spetta agli organi di gestione, nel rispetto del principio di separazione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa, l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi istituzionali di governo.
3. Agli organi di gestione, in particolare, spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa necessaria al conseguimento degli obiettivi, dei programmi e delle direttive generali di attuazione emanati, nell'ambito delle rispettive competenze, dagli organi elettivi dell'Ente.
4. Gli atti gestionali destinati a produrre effetti all'esterno dell'Amministrazione e che impegnano la spesa, così come pure quelli inerenti l'organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, vengono adottati dal Segretario Comunale e dai responsabili di ciascuna unità organizzativa sulla base dell'assegnazione delle risorse ai capitoli di bilancio relativi alle competenze rispettivamente loro attribuite ovvero dei piani esecutivi di gestione approvati dalla giunta comunale.
5. L'individuazione delle strutture e degli incarichi di funzioni dirigenziali, nonché delle relative competenze ed attribuzioni, è disciplinata dal regolamento degli uffici e dei servizi, dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo o da altri atti programmatici o amministrativi.

ART. 40 – DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale che esercita i compiti ad esso attribuiti dalla legge, dal Sindaco e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. L'incarico è attribuito secondo i criteri, le modalità e i requisiti d'accesso definiti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto della normativa di riferimento tempo per tempo vigente.

ART. 41 – INCARICHI DI DIREZIONE DEGLI UFFICI

1. Gli incarichi di direzione degli uffici e di attribuzione di funzioni dirigenziali sono conferiti dal Sindaco, ai sensi del regolamento di organizzazione, con propria ordinanza ai dipendenti in servizio con qualifica più elevata tenuto conto della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare e delle attitudini e capacità professionali dell'incaricato, oltre che del possesso dei titoli eventualmente prescritti dalla legge.
2. Il Sindaco, previa apposita deliberazione della giunta e nel rispetto della normativa vigente può conferire tali incarichi anche a soggetti esterni all'Ente purchè in possesso dei titoli previsti dalla legge e di particolare qualificazione in relazione ai compiti da svolgere. Le procedure per l'individuazione, le modalità di conferimento, i contenuti dell'incarico e la forma giuridica del rapporto da instaurarsi sono quelli previsti dal regolamento e dalla legge.

ART. 42 – IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale esercita i compiti ad esso attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, assistendo gli organi del Comune nell'azione amministrativa; in particolare:
 - a. sovrintende allo svolgimento dei compiti e delle funzioni dei dirigenti e degli uffici per quanto concerne la conformità alle leggi, Statuto e regolamenti;
 - b. sovrintende al corretto e trasparente svolgimento dell'azione amministrativa;
 - c. sovrintende ai servizi generali di supporto dell'attività dell'Ente e degli Organi;
 - d. svolge altre funzioni ed incarichi speciali conferiti dal Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria.
3. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la nomina e la revoca del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

ART. 43 – VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura del vice segretario per coadiuvare il segretario comunale nelle sue funzioni e sostituirlo in caso di assenza ed impedimento.

CAPO II – SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

ART. 44 - TIPOLOGIE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI –

1. I servizi pubblici comunali sono rivolti al soddisfacimento delle esigenze della comunità derutese. Le forme di gestione dei servizi pubblici del Comune di Deruta si distinguono, ai sensi di legge, a seconda che si tratti di servizi pubblici a rilevanza economica ovvero di servizi pubblici privi di rilevanza economica.

ART. 45 - SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA –

1. I servizi pubblici di rilevanza economica sono gestiti con le forme, le procedure e le modalità stabilite dalla legge.

ART. 46 - SERVIZI PUBBLICI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA –

1. I servizi pubblici privi di rilevanza economica, nel rispetto delle norme legislative previste per i singoli settori, sono gestiti mediante affidamento diretto a:
 - a. istituzioni o fondazioni;
 - b. aziende speciali, anche consortili;
 - c. società di capitali costituite o partecipate dal Comune, regolate dal codice civile.
2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
3. Il Comune procede all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dallo stesso Comune.
4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui al presente articolo possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, osservando le modalità stabilite dalle normative di settore.
5. I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da convenzioni o contratti di servizio.

ART. 47 - SCELTA DELLE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI –

1. Gli indirizzi per la gestione di ciascun servizio pubblico, la scelta della forma di gestione e la sua dismissione, sono adottati dal Consiglio Comunale. La scelta della forma di gestione, per ciascun Servizio, deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione con riferimento all'efficienza ed all'efficacia del servizio stesso.
2. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
3. La gestione dei servizi, comunque attivati, deve essere sottoposta ad un controllo economico che consenta la valutazione preventiva ed il riscontro finale del rapporto proporzionale tra servizio reso e risorse economico– finanziarie impiegate.
4. Il Consiglio comunale effettua la verifica dei risultati conseguiti e dell'effettivo raggiungimento degli indici quantitativi e qualitativi programmati sulla base di apposite relazioni dei rappresentanti del Comune presso gli organi di governo e gli altri enti preordinati alla erogazione dei servizi pubblici.

ART. 48 – COLLABORAZIONE TRA ENTI -

1. Il Comune, per il migliore perseguimento delle proprie finalità istituzionali, impronta la propria azione alla massima collaborazione con gli Enti pubblici che hanno potere di intervento in materie rilevanti per la collettività locale.
2. Il Comune individua le funzioni, i servizi, le opere e, più in generale, gli interventi che sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza, possono essere più convenientemente svolti in collaborazione con altri Enti pubblici. Esso Promuove le opportune iniziative per realizzare le collaborazioni previste.
3. La collaborazione con gli Enti pubblici può esplicarsi in tutte le possibili forme, sia di diritto pubblico sia di diritto privato, ed in tutti i campi in cui è consentita dalle leggi, a condizione che al Comune siano assicurati congrui strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull'attività interessata. A tal fine, il Comune può far ricorso alla convenzione, all'accordo di programma, ai protocolli di intesa, al consorzio, alla società di diritto privato per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, definire ed attuare opere, interventi e programmi.
4. La rappresentanza del Comune negli organi di governo e di altri enti pubblici o privati, Istituzioni, Aziende Speciali, Società per Azioni, Società a responsabilità limitata nonché consorzi, deve riferire almeno annualmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta e sul permanere dell'opportunità e della convenienza di tale modo di gestione.

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTROLLI

CAPO I – AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTROLLI

ART. 49 – AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, esercita l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa e stabilisce entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Compartecipa al gettito di tributi erariali riferiti al proprio territorio. Si avvale dei trasferimenti statali e regionali.

2. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, esercita l'autonomia di prelievo e tariffaria, disciplinando le relative modalità e misure secondo i principi e i limiti di cui al comma 1, in ogni caso con l'osservanza di criteri di imparzialità, equità e perequazione, assicurando che la partecipazione dei cittadini al relativo carico fiscale avvenga in proporzione con le loro effettive capacità contributive, nel rispetto del principio di progressività.

ART. 50 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA -

1. La politica di bilancio comunale si realizza attraverso la programmazione annuale e pluriennale delle risorse e degli strumenti e documenti di previsione e di rendicontazione delle entrate e delle spese, garantendo in ogni caso l'equilibrio e la copertura delle uscite correnti secondo priorità, anch'esse programmate, degli investimenti e delle infrastrutture.

2. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione.

3. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare emendamenti agli schemi di bilancio proposti.

4. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine congruo stabilito dal regolamento di contabilità.

ART. 51 – GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e di valorizzazione del demanio e del patrimonio comunali in base alla valutazione dell'utilità pubblica e degli oneri del singolo bene. Gli interventi per la conservazione dei beni immobili e mobili debbono essere programmati e disposti a seconda delle condizioni degli stessi.

2. Il regime giuridico dei beni demaniali, del patrimonio indisponibile e di quello disponibile è stabilito dalla legge. La modificazione del regime giuridico dei singoli beni, in ragione della loro natura e del pubblico interesse cui sono volti, ed il loro uso sono disciplinati dalla legge e dal regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare.

3. Il Comune di Deruta, nell'ambito delle disposizioni di legge che ne disciplinano la rispettiva natura giuridica, assicura speciale tutela, in ragione del loro particolare valore storico ed artistico, alle maioliche raccolte e conservate presso il Museo Regionale della Ceramica, indicate in specifico atto consiliare, ed ai quadri e tele pertinenti alla pinacoteca comunale.

CAPO II – REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

ART. 52 – ORGANO DI REVISIONE

1. Il Consiglio Comunale elegge l'organo di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con le modalità, nella composizione e tra i soggetti previsti dalla legge, che ne disciplina altresì la durata, le cause di incompatibilità ed ineleggibilità, la cessazione, le funzioni, la responsabilità ed i criteri per la determinazione del compenso.

2. Le variazioni della composizione numerica dell'organo di revisione intervenute per legge successivamente alla nomina dell'organo stesso si applicano, salvo diverse prescrizioni normative, a decorrere dalla scadenza naturale del mandato di quest'ultimo.

ART. 53 – FUNZIONI

1. L'organo di revisione esercita le funzioni assegnate dalla legge e dallo statuto in piena autonomia e con la diligenza del mandatario, rispondendo della verità delle attestazioni; collabora con il Consiglio Comunale nelle funzioni di indirizzo e controllo per una corretta ed efficace gestione finanziaria.

2. I componenti dell'organo di revisione hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune ed ai relativi uffici per la vigilanza ed il controllo della regolarità contabile e finanziaria dell'amministrazione.

3. L'organo di revisione può essere consultato in ordine a specifici provvedimenti o fatti di gestione, può partecipare su invito alle sedute degli organi del Comune, formulando propri pareri o proposte.

4. L'organo di revisione presenta al Comune, ogni volta che lo ritenga opportuno, ed almeno ogni semestre, una relazione circa l'attività svolta e gli eventuali rilievi e le proposte tendenti a migliorare l'efficienza, la produttività, l'efficacia e l'economicità di gestione.

5. L'organo di revisione accerta la consistenza patrimoniale del Comune e la regolarità della gestione con l'esame degli atti che comportino spese e variazioni patrimoniali.

6. L'organo di revisione in sede di approvazione del rendiconto consuntivo redige una relazione sulla sua correttezza contabile in relazione alle disposizioni vigenti in materia e la rispondenza del conto alle risultanze della gestione. Tale relazione accompagna la proposta di deliberazione consiliare.

CAPO III – CONTROLLI INTERNI

ART. 54 – CONTROLLI INTERNI

1. Il Comune di Deruta sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile, la valutazione delle prestazioni del personale, nonché l'analisi dello stato di attuazione dei programmi dell'Ente.

2. I controlli interni sono organizzati secondo il principio della separazione tra i compiti di gestione amministrativa e le attività di controllo.

TITOLO VI STATUTO E REGOLAMENTI

CAPO I – REGOLAMENTI

ART. 55 – REGOLAMENTI

1. Il Comune, nell'esercizio della potestà normativa generale approva propri regolamenti.

2. Ciascun regolamento, tranne quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che viene adottato dalla Giunta Comunale sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio, è approvato dal Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio Comunale approva i regolamenti e le loro modificazioni a maggioranza assoluta dei componenti. I Regolamenti e le modifiche entrano in vigore nel momento in cui la relativa delibera diviene esecutiva.

CAPO II – STATUTO

ART. 56 – COMMISSIONE STATUTARIA

1. L'interpretazione dello statuto e le proposte di revisione, parziale o totale, sono deferite ad una commissione consiliare permanente, denominata commissione statutaria cui il Consiglio Comunale può demandare anche la competenza in materia regolamentare.
2. La commissione è composta da consiglieri in rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari ed è presieduta dal Sindaco. Partecipa ai lavori della commissione il segretario comunale con funzioni di consulente. Possono essere chiamati a prendere parte ai lavori della commissione anche esperti e rappresentanti di interessi socialmente rilevanti.
3. La commissione svolge compiti consultivi e referenti nei confronti del Consiglio Comunale, e cura la più ampia discussione e partecipazione popolare sulle proposte di modifica dello statuto.

ART. 57 – REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le revisioni dello statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità stabilite dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.
2. Le proposte di revisione non possono essere presentate se non dopo che sia trascorso un anno dell'entrata in vigore dello statuto.
3. Le proposte di abrogazione dello statuto possono essere presentate solo dopo tre anni dall'entrata in vigore dello statuto. L'abrogazione avviene contestualmente all'approvazione di un nuovo statuto ed alla sua entrata in vigore.

ART. 58 – ENTRATA IN VIGORE

1. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, lo Statuto è affisso presso l'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti comunali.
2. Lo statuto entra in vigore decorsi i trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio Comunale.
3. Il presente Statuto sostituisce le precedenti norme statutarie che, di conseguenza, sono interamente abrogate.

ART. 59 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto i funzionari responsabili degli Uffici e dei Servizi, ciascuno per le rispettive competenze, trasmettono al Sindaco le proposte dei regolamenti previsti ex novo dallo stesso, nonché l'elenco dei Regolamenti Comunali da conformare a questo unitamente alle relative osservazioni e proposte di adeguamento.
2. Sino alla revisione dei singoli regolamenti questi continuano ad applicarsi purchè non incompatibili con il presente Statuto.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio ai regolamenti disciplinanti i singoli istituti.